

**Cassazione Civile, sez. lavoro**  
**Sentenza 11 luglio 2012, n. 11660.**

**Svolgimento del processo**

Gli odierni ricorrenti, ex dipendenti dell'A.N.A.S. transitati alle dipendenze della Provincia de L'Aquila in forza del D.Lgs. n. 112 del 1998 a decorrere dall'1/10/2001, avevano rivendicato in prime cure nei confronti dell'Amministrazione provinciale il riconoscimento della categoria B/3 prevista dal c.c.n.l. del comparto Regioni - EE.LL., categoria superiore a quella B/1 ad essi attribuita al momento del loro inquadramento nell'amministrazione di destinazione alla stregua del D.P.C.M. n. 448 del 2000, adducendo che un tale diritto derivava dalla sentenza passata in giudicato n. 423/2004 del Tribunale dello stesso capoluogo abruzzese che lo aveva loro riconosciuto a decorrere dall'1/10/1999 nei confronti dell'ANAS. Tale ricorso venne rigettato ed a seguito di impugnazione da parte dei lavoratori la Corte d'Appello degli Abruzzi L'Aquila, con sentenza dell'1/10 - 19/10/09, si è pronunciata respingendo il gravame sulla base delle seguenti considerazioni: la sentenza invocata dai lavoratori aveva riconosciuto il loro diritto al superiore inquadramento solo nei confronti dell'ANAS, avendo respinto la domanda nei confronti della Provincia, in quanto giudicata inammissibile a causa della sua novità; tale decisione era stata confermata in appello, per cui era divenuta definitiva, con la conseguenza che il relativo giudicato, per la parte ad essi favorevole, non poteva far stato nei confronti dell'Amministrazione provinciale; in ogni caso, neanche nel secondo processo i lavoratori avevano assolto l'onere probatorio nei confronti della nuova parte datoriale in ordine allo svolgimento delle superiori mansioni alle dipendenze dell'Anas, essendosi limitati a far riferimento alla sentenza emessa nei confronti di quest'ultimo ente.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso i lavoratori di cui in epigrafe, i quali affidano l'impugnazione a tre motivi di censura.

Resiste con controricorso l'Amministrazione Provinciale de L'Aquila.

Entrambe e parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

## Motivi della decisione

1. Col primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 2909 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3) sostenendo che, sia nell'ipotesi in cui voglia configurarsi la vicenda in esame quale trasferimento di attività ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 34, sia nel caso in cui la si voglia ritenere come passaggio diretto per cessione di contratto ai sensi dell'art. 33 del citato decreto, è sempre da tener presente l'avvenuta successione nello stesso rapporto di lavoro della Provincia intimata, successione per effetto della quale il giudicato costituito dalle sentenze n. 423/04 del Tribunale de L'Aquila e n. 124/07 della Corte d'appello territoriale, rese entrambe nei confronti dell'Anas, quale precedente ente datore di lavoro, fa stato anche nei confronti dell'Amministrazione provinciale, quale nuova datrice di lavoro succeduta al primo.

Ne consegue che l'accertamento contenuto in quel giudicato, in ordine al fatto che essi ricorrenti avevano diritto ad essere inquadrati nella "posizione organizzativa ed economica "B1" - Operatore specializzato c.c.n.l. 1998-2001 a decorrere dall'1/10/1999" per effetto delle mansioni svolte presso l'ANAS, costituiva il presupposto, secondo le tabelle di equiparazione di professionalità di cui al D.P.C.M.O. n. 448 del 2000, art. 5, per l'inquadramento presso l'Amministrazione Provinciale nella posizione economica "B3" del c.c.n.l. Comparto Regioni Autonomie Locali.

In definitiva, i ricorrenti richiamano il principio dell'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo nelle ipotesi nelle quali i medesimi risultino titolari di diritti ed obblighi dipendenti dalla situazione giuridica definita in causa.

2. Col secondo motivo si invoca la nullità della sentenza per la violazione del principio di diritto per effetto del quale non solo le prove tipiche ma anche quelle atipiche debbono essere valutate dal giudice e possono essere poste a fondamento della decisione (art. 360 c.p.c., n. 4).

In pratica, i ricorrenti assumono che quand'anche volesse sostenersi l'inopponibilità alla Provincia del giudicato formatosi nei confronti dell'Anas, sarebbe comunque da ritenere errata la decisione del giudice d'appello di escludere ogni rilievo, quanto meno sotto il profilo probatorio, agli accertamenti risultati dalle pronunzie favorevoli ai

lavoratori, rappresentando un principio dell'ordinamento quello per il quale il giudice può porre a base del proprio convincimento anche le cosiddette prove "atipiche".

3. Con l'ultimo motivo i ricorrenti sostengono, in alternativa a quanto dedotto con le precedenti censure, il vizio di omesso esame di fatti decisivi in ordine allo svolgimento da parte loro di mansioni proprie del livello "C1" del ccnl Anas con riferimento al rapporto intercorso con quest'ultimo ente (art. 360 c.p.c., n. 5).

In sostanza, essi si dolgono dell'omesso esame dei fatti decisivi rappresentati dallo svolgimento in via prevalente e costante delle mansioni riconducibili a quelle di cui alla declaratoria del livello "C1" del c.c.n.l. Anas e da essi espletate presso quest'ultimo ente, così come emerse dalla pronunzia d'appello ad essi favorevole.

Osserva la Corte che la questione posta col primo motivo, di carattere preliminare, concerne gli effetti del giudicato formatosi nei confronti dell'Anas, precedente datore di lavoro degli odierni ricorrenti, con riferimento all'inquadramento che essi si erano visti riconoscere presso tale ente, al fine di stabilire se lo stesso precedente vale anche nei confronti della Provincia de L'Aquila, amministrazione locale presso la quale essi furono successivamente trasferiti in forza del D.Lgs. n. 112 del 1998 a decorrere dall'1/10/2001.

Il giudice d'appello ha escluso che il predetto giudicato potesse essere fatto valere nei confronti della Provincia quale nuova datrice di lavoro per le seguenti ragioni: anzitutto, nel processo in cui si era formato il giudicato la domanda era stata dichiarata inammissibile nei confronti della stessa amministrazione locale a causa della sua novità, per cui quest'ultima non aveva assunto la veste di controparte processuale; inoltre, nel successivo giudizio intentato contro la Provincia, in qualità di avente causa dall'Anas, non era stata proposta nei suoi confronti una valida domanda, per cui l'amministrazione convenuta non era stata posta in grado di difendersi adeguatamente; infine, nemmeno nella fase dell'impugnazione era stata fornita la prova dell'effettivo svolgimento, da parte dei lavoratori appellanti, delle superiori mansioni nel periodo trascorso alle dipendenze dell'Anas.

Gli odierni ricorrenti contestano tale decisione ritenendo che non poteva prescindere dal fenomeno dell'avvenuta successione nello stesso rapporto di lavoro dell'Amministrazione provinciale all'Anas e

dall'esistenza del giudicato formatosi per effetto delle sentenze n. 423/04 del Tribunale e n. 124/07 della Corte d'appello dello stesso capoluogo regionale abruzzese, decisioni, queste, rese entrambe nei confronti dell'ente Anas quale precedente datore di lavoro, per cui lo stesso giudicato non poteva non fare stato anche nei confronti dell'Amministrazione provinciale, quale avente causa dall'Anas e nuova datrice di lavoro dei medesimi ricorrenti.

Il motivo è fondato per le seguenti ragioni: - Occorre, anzitutto, prendere le mosse dalla norma di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 31, in tema di passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività, che stabilisce quanto segue: "Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art. 2112 c.c. e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, commi da 1 a 4".

Orbene, sotto l'aspetto soggettivo la disposizione in esame è destinata a regolare tutte le ipotesi in cui si realizzi un passaggio di un'attività da un soggetto pubblico ad un altro, pubblico o privato che sia. Nella fattispecie è sufficiente ricordare che l'ANAS, originariamente azienda pubblica inserita nell'organizzazione statale, fu trasformata in ente pubblico economico per effetto del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, prima che nel 2002 venisse ulteriormente trasformata in società per azioni ai sensi del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 7, convertito nella L. 8 agosto 2002, n. 178. D'altronde, il transito degli odierni ricorrenti alla Provincia avvenne ancor prima di quest'ultima trasformazione, in quanto fu attuato in forza del D.Lgs. n. 112 del 1998 a decorrere dall'1/10/2001.

D'altra parte i due termini utilizzati di "trasferimento" e "conferimento" di attività esprimono, a loro volta, la volontà del legislatore di comprendere nell'ambito di applicazione della stessa disposizione ogni vicenda traslativa riguardante un'attività svolta dal soggetto pubblico.

Infine, fatte salve le disposizioni speciali, la norma in commento regola il fenomeno traslativo disponendo direttamente la continuità di tutti i rapporti di lavoro coinvolti attraverso il richiamo all'immediata ed integrale applicazione dell'art. 2112 cod. civ. in materia di trasferimento d'azienda. Tanto premesso, va escluso che il requisito della specialità, atta a giustificare una deroga all'applicazione del D.Lgs. n. 165 del

2001, art. 31 ed all'operatività della norma in esso richiamata di cui all'art. 2112 cod. civ., possa rinvenirsi nella disposizione di cui al D.P.C.M. n. 448 del 2000, art. 5, in quanto quest'ultima si limita a disciplinare l'equiparazione tra le professionalità possedute dal personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) da trasferire e quelle di eventuale inquadramento presso le regioni e gli enti locali, per cui non incide sul predetto fenomeno successorio. Tra l'altro, la citata disposizione di cui al D.P.C.M. n. 448 del 2000, art. 5 non incide nemmeno sul trattamento economico del suddetto personale, trattamento che è, anzi, salvaguardato dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 7 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Infatti, il citato D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 7, al comma 4 prevede che, ferma restando l'autonomia normativa ed organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retribuita già maturata e che il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale prevalente.

Così delineato il quadro normativo concernente la vicenda successoria di cui ci si occupa, resta da verificare la questione della estensibilità del giudicato, invocato dai lavoratori, alla Provincia, quale ente succeduto all'Anas nello stesso rapporto di lavoro.

Ebbene, è necessario osservare, per quel che attiene all'esatta interpretazione dell'art. 2909 cod. civ., che in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscono il contenuto, come per esempio in ordine al rapporto di lavoro subordinato ed alle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni, tendenti alla decisione nuova di questioni già risolte con provvedimento definitivo, che esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione. Tale efficacia viene meno soltanto di fronte a qualsiasi sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.

Questi consolidati principi sono stati riaffermati dalla Sezione Lavoro di questa Corte, con sentenza del 26 maggio 1999 n. 5131, e dalle Sezioni Unite, con sentenza del 7 luglio 1999 n. 383).

Secondo le Sezioni unite, con riferimento ai diritti ed agli obblighi che derivano dai rapporti di durata, se con una pronuncia passata in giudicato si accerta l'esistenza di determinati diritti e correlativamente di obblighi gravanti sulla controparte, dei quali sono oggetto prestazioni da eseguire periodicamente, con una seconda pronuncia non può essere posta nel nulla la precedente statuizione a situazione normativa e fattuale immutata, mentre un diverso assetto degli interessi coinvolti può essere disposto, senza violazione alcuna del principio dell'intangibilità del giudicato, qualora si accerti la modificazione di quella situazione. Al riguardo questa Corte ha, anche, affermato che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo (Cass. 15 maggio 2000 n. 6041, 14 novembre 2000 n. 10280, 16 maggio 2006 n. 11365).

Sugli effetti del giudicato nei rapporti di durata questa stessa Corte ha avuto modo di affermare (Cass. Sez. Lav. n. 3230 del 6 marzo 2001) che "in caso di situazioni giuridiche di durata, oggetto del giudicato è l'unico rapporto giuridico continuato e non gli effetti verificatisi nei singoli periodi del suo svolgimento (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in una causa avente ad oggetto il riconoscimento a seguito di trasferimento di azienda degli scatti di anzianità maturati presso il cedente, aveva escluso l'efficacia del giudicato formatosi tra le stesse parti sulla domanda di analogo contenuto proposta per un differente periodo lavorativo)".

In definitiva, il primo motivo va accolto, dovendo affermarsi, contrariamente a quanto stabilito dal giudice d'appello, che il giudicato formatosi nei confronti dell'Anas, con riferimento all'inquadramento accertato in relazione alle mansioni espletate dai ricorrenti alle dipendenze dello stesso ente, fa stato, quale antecedente logico-giuridico, anche nei confronti dell'Amministrazione provinciale, nella sua qualità di datrice di lavoro succeduta all'Anas nello stesso rapporto lavorativo.

L'accoglimento del primo motivo, che riveste carattere preliminare, determina l'assorbimento della disamina degli altri due.

Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto ed il procedimento va rinviato, per l'interpretazione dei riflessi del suddetto giudicato sulle richieste avanzate nei confronti dell'Amministrazione provinciale convenuta, alla Corte d'appello di Perugia che si pronunzierà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia il giudizio, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Perugia